

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 464 def.

Bruxelles, 3 dicembre 1991

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 69/169/CEE prorogando e modificando
la deroga accordata alla Danimarca ed all'Irlanda per quanto
concerne le norme attinenti alle franchigie dei viaggiatori
sulle importazioni

(Presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La direttiva 91/191/CEE ha introdotto, per il periodo dal 8 aprile 1991 al 31 dicembre 1991, deroghe a favore dell'Irlanda e del Regno di Danimarca, con lo scopo di ridurre la franchigia viaggiatori per coloro che soggiornano fuori dall'Irlanda o dalla Danimarca rispettivamente per meno di 24 o 36 ore. Nel caso dell'Irlanda, esiste anche un limite alla quantità di birra che può essere importata nel quadro delle franchigie generali.
2. Queste restrizioni supplementari sono state introdotte a causa dei problemi di gettito fiscale che l'applicazione del limite generale provocherebbe dato il livello elevato dell'imposizione indiretta in Danimarca e in Irlanda rispetto a quello degli Stati limitrofi. Quantunque dal 1° gennaio 1993 spariranno restrizioni relative alle franchigie viaggiatori, è necessario, per il 1993, prorogare alcune restrizioni nel caso in cui i livelli d'imposizione dei prodotti in questione siano tanto divergenti da causare distorsioni di concorrenza e perdite di gettito fiscale in caso d'applicazione dei limiti generali.
3. La Danimarca ha leggermente ridotto l'aliquota applicabile alla birra (e al vino). Tale aliquota è però molto più elevata di quella applicata in Germania. Esiste, è vero, una nuova proposta mirante ad un'ulteriore riduzione di aliquota del 40% circa entro il 1991. Malgrado questa ulteriore riduzione, il livello d'imposizione resterà però ancora nettamente superiore a quello tedesco. Nonostante i cambiamenti intervenuti o previsti, una importante differenza d'imposizione dunque persiste e giustifica il mantenimento di una deroga danese per il 1992.
4. Nel caso dell'Irlanda, le differenze nel commercio transfrontaliero si sono ridotte o sono sparite a partire dall'adozione dell'attuale deroga. Non sono più necessarie restrizioni ulteriori per gli spiriti e i prodotti del tabacco. Per altri prodotti si giustificano ancora restrizioni che però non possono essere mantenute ai livelli attuali, data la necessità di adeguarsi alla situazione post-1992. Ma, aumentare ragionevolmente le quantità per il vino e i prodotti intermedi significa portarle in pratica al livello delle franchigie generali per cui si propone di passare direttamente alle franchigie generali.

5. Tabelle comparative

Danimarca

PRODOTTI	Limiti generali applicati in 10 Stati membri	Limiti applicati nel 1991	Limiti proposti per il 1992
- Sigarette	300	100	160
- Bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% vol	1,5 litri	zero	1/2 litro
- Birre	nessun limite quantitativo	12 litri	20 litri

Irlanda

a) Per viaggiatori che stanno fuori dall'Irlanda per meno di 24 ore

PRODOTTI	Limiti generali applicati in 10 Stati membri	Limiti applicati nel 1991	Limiti proposti per il 1992
- Sigarette	300	150	*
o - Tabacco da fumo	400 g	200 g	*
- Bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% vol,	1,5 litri	3/4 litro	*
o - Bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcool, sake o bevande affini, con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22% vol, vini spumanti, vini alcolizzati,	3 litri	1,5 litri	*
e - Vini tranquilli	5 litri	2,5 litri	*
- Birra	nessun limite quantitativo	12 litri	20 litri
- altri prodotti	600 ecu	110 ecu	340 ecu

* Si applicano i limiti generali che sono più bassi per quanto riguarda i viaggiatori in provenienza da paesi terzi.

b) Limiti generali per la birra per tutti i viaggiatori

1991	1992
25 litri	30 litri

6. Periodi di soggiorno

Il periodo di soggiorno per la Danimarca dovrebbe essere allineato a quello riguardante l'Irlanda (24 ore).

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 69/169/CEE prorogando e modificando
la deroga accordata alla Danimarca ed all'Irlanda per quanto
concerne le norme attinenti alle franchigie dei viaggiatori
sulle importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che è necessario prorogare il periodo di applica-
zione delle deroghe stabilite per l'Irlanda e la Danimarca, nella direttiva
69/109/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/191/CEE (5) a causa delle dif-
ficoltà economiche derivanti dall'applicazione dei livelli generali delle fran-
chigie;

(1)

(2)

(3)

(4) GU n. L 133 del 4.6.1969, pag. 6.

(5) GU n. L 94 del 16.4.1991, pag. 24.

considerando che, nella prospettiva dell'abolizione delle frontiere fiscali, le presenti deroghe cesseranno il 31 dicembre 1992 dal momento che sono connesse alla direttiva 69/169/CEE in materia di franchigie viaggiatori, la quale pure cesserà di avere effetto il 31 dicembre 1992 in ciò che concerne le relazioni tra gli Stati membri;

considerando che la direttiva 69/169/CEE, che definisce il quadro generale delle franchigie viaggiatori, permette di escludere dalla franchigia le merci con valore unitario superiore rispettivamente a 340 Ecu e a 95 Ecu per Danimarca e Irlanda;

considerando che l'articolo 8A del trattato definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e stabilisce che tale mercato sia instaurato progressivamente nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che è opportuno modificare in conformità l'effetto di dette deroghe,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'articolo 7 quater e 7 quinquies della direttiva 69/165/CEE è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 7^{quater}

In deroga all'articolo 2 paragrafo 1 e all'articolo 4 paragrafo 1, il Regno di Danimarca è autorizzato, fino al 31 dicembre 1992, ad applicare i seguenti limiti quantitativi all'atto dell'importazione delle merci in questione ad opera di viaggiatori che risiedono in Danimarca e hanno soggiornato meno di 24 ore al di fuori della Danimarca :

PRODOTTI	
- Sigarette	160
- Bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% vol	1/2 litro
- Birre	20 litri

Articolo 7^{quinquies}

In deroga all'articolo 2 paragrafo 1 ed entro i limiti fissati in questo articolo, l'Irlanda è autorizzata, fino al 31 dicembre 1992, ad applicare un limite quantitativo di 30 litri di birra per tutti i viaggiatori che entrano nel suo territorio.

In deroga all'articolo 2 paragrafo 1 e all'articolo 4 paragrafo 1, l'Irlanda è autorizzata, fino al 31 dicembre 1992,

ad applicare i seguenti limiti all'atto dell'importazione delle merci in questione ad opera di viaggiatori che hanno soggiornato meno di 24 ore al di fuori dell'Irlanda :

a) viaggiatori provenienti dalla Comunità: 340 ecu;

b) birra: 20 litri"

Articolo 2

1. **Gli Stati membri** mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. **Gli Stati membri** comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

FICHE FINANZIARIA

1. Proposta della direttiva del Consiglio tendente a modificare la direttiva 69/169/CEE in vista di incrementare l'ammontare delle franchigie viaggiatori per l'Irlanda e la Danimarca per l'anno 1992.
2. Base giuridica : Articolo 99 del Trattato.
3. Incidenza finanziaria : la presente proposta riguarda gli importi delle franchigie viaggiatori (accise + IVA) esistenti, in particolare per merci che hanno già pagato la tassa : per questa ragione essa dovrebbe avere una incidenza finanziaria minima.



ISSN 0254-1505

COM(91) 464 def.

DOCUMENTI

IT

02

N. di catalogo : CB-CO-91-522-IT-C

ISBN 92-77-77810-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo